

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Settore del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Bari, il 26/7/78

Prot. n. 3115/ 241

Al Sig. Presidente della 7^a Commissione
Consiliare

→ Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto : Proposta di legge "Norme per la esecuzione degli impianti di
depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani".

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna,
ha approvato la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 19
del Regolamento apportando la seguente modifica:

"Eliminare il primo comma dell'art. 6 della predetta proposta.

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)

dot. Furcuro

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI
LIQUAMI DI FOGNA DEI CENTRI URBANI E PER L'UTILIZZO DELLE
ACQUE REFLUE A SCOPO IRRIGUO"

Relatore: Giuseppe Sasso

del. Sasso

RELAZIONE

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

nel 1975, il Consiglio Regionale approvò il " Piano regionale per la depurazione e lo smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani " predisposto dall'Assessorato ai LL.PP. nel quadro della politica di salvaguardia del territorio dall'inquinamento.

Tale piano comprende, come è noto, impianti epurativi singoli ed impianti "collettivi" a servizio di più centri abitati.

Per la realizzazione di tali impianti collettivi si è rivelata inadeguata la metodologia del loro finanziamento attraverso contributi concessi in favore dei comuni interessati, tanto per la difficoltà di ottenere mutui dalla cassa DD.PP., quanto per difficoltà operative connesse alla approvazione dei progetti da parte dei singoli Comuni interessati, della individuazione delle quote economiche a carico di ciascun Comune, ecc.

E' sorto il problema di rendere operativo il piano predisposto dall'assessorato; sensibilizzato dall'assessore Quarta sulla necessità di risolvere, il grave problema dell'inquinamento dell'ambiente, ho presentato la proposta di legge in esame, che rende operante, sul piano concreto, l'azione della regione a tutela della salute pubblica.

Su indicazione dello stesso assessore, la proposta di legge prevede l'utilizzo delle acque trattate per usi irrigui, in modo da dare un contributo alla soluzione del problema dell'approvvigionamento idrico della regione.

La costruzione degli impianti epurativi è indispensabile, peraltro, per poter estendere le reti di acquedotto e fognatura interne ai centri a-

- 2 -

bitati, e per dotare quelli che ne sono sprovvisti di dette reti.

La soluzione del problema impianti epurativi, quindi, porterà alla operatività di una notevole massa di interventi sulle reti interne già programmati e non attuabili perchè non è previsto il recapito epurativo. Ciò, evidentemente, oltre a risolvere obiettivi problemi igienici, metterà in moto una notevole massa di mezzi finanziari con positivi risvolti sull'occupazione e sull'economia regionale.

La realizzazione degli stessi impianti consentirà infine la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura con evidente beneficio sia per le culture che per l'ambiente.

Il " piano" approvato dal Consiglio fornisce infatti precise indicazioni al riguardo.

La proposta di legge che la presente relazione accompagna, tende a favorire la realizzazione di tali impianti attraverso due iniziative importanti:

- 1) trasferire alla competenza regionale la realizzazione di tali impianti;
- 2) finanziare gli stessi con fondi propri del bilancio e, nel caso di specie, parzialmente attraverso la utilizzazione per l'anno 1978 di una quota parte destinati nell'attuale bilancio a " fondo globale" e con un ulteriore stanziamento per il 1979.

La competente Commissione consiliare ha approvato la proposta solo con alcuni emendamenti sulla parte finanziaria.

(on. Giuseppe Sasso)

ART. 1

Gli impianti di depurazione dei liquami di fogna dei centri urbani, comprese le condotte intercomunali e le opere per il loro smaltimento o utilizzazione, a servizio di più abitati (impianti collettivi) sono opera di competenza regionale.

Art. 2

Alla realizzazione di tali impianti provvede la Regione - attraverso l'assessorato ai Lavori Pubblici - in uno dei seguenti modi:

- DIRETTAMENTE, a mezzo degli uffici del Genio civile.
- IN CONCESSIONE, con affidamento della progettazione, esecuzione dei lavori a Enti, Imprese specializzate e loro Consorzi, sulla base di apposite convenzioni, approvate dalla Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare LL.PP..

Le convenzioni sono stipulate dal presidente della Giunta Regionale.

ART. 3

I centri abitati da servire con i singoli impianti collettivi sono determinati dal Presidente della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni riportate nel " piano regionale per la depurazione e smaltimento dei liquami di fogna dei centri urbani" adottato.

Art. 4

Per la realizzazione dei suddetti impianti si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici, e quanto altro disposto negli atti di concessione, nonché le norme della legge 10/5/1976, n. 319.

I progetti esecutivi degli impianti e delle opere connesse sono approvati, con decreto, dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, qualunque ne sia l'importo.

Il decreto di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei lavori.

ART. 5

Alla gestione degli impianti collettivi e relative opere accessorie provvedono, dopo il loro collaudo, i Comuni interessati riuniti in consorzio ovvero l'EAAP, per delega degli stessi.

Il trasferimento degli impianti dalla Regione ai Comuni interessati avviene in base a verbali di consegna corredato da certificato di collaudo.

ART. 6

Al finanziamento degli impianti di cui al precedente art. 1, si provvede per l'esercizio 1978, con la somma di L. 18 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio, da trarre dal fondo globale disponibile nel cap. del bilancio di previsione esercizio 1978 -.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della pre-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

sente legge si farà fronte per L. 3.500 milioni con storno di pari somma dal cap. 352 del bilancio di previsione dell'esercizio 1978 parte 2[^] - Spese - all'oggetto " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" e per L. 14.500.000.000 con stanziamento da iscrivere su apposito capitolo del bilancio relativo all'esercizio 1979.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni sia per quanto attiene la competenza che per quanto attiene la cassa.

VARIAZIONE IN AUMENTO

| | |
|--|------------------|
| Cap. 144 bis (cni) - Realizzazione di impianti di depurazione per l'utilizzazione delle acque reflue a scopo irriguo | L. 3.500.000.000 |
|--|------------------|

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

| | |
|---|------------------|
| Cap. 352 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo | L. 3.500.000.000 |
|---|------------------|